

N. R.G. 38/2013

Sentenza n. 251/2014 pubbl. il 13/02/2014

RG n. 38/2013

Repert. n. 647/2014 del 13/02/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 38/2013 promossa da:

COMUNE DI C. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
e dell'avv. [REDACTED] ([REDACTED]) IN F. [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED], 42124 REGGIO EMILIA, presso il
difensore avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

G. [REDACTED] R. [REDACTED] (C.F.), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente
domiciliato in VIA [REDACTED], 42100 REGGIO NELL'EMILIA, presso il difensore avv.
[REDACTED]

CONVENUTO

E. [REDACTED] C. [REDACTED] SPA, contumace

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.



- rilevato che, la controversia trae origine dalla notifica della cartella esattoriale meglio indicata in dispositivo ed effettuata da E. [redacted] a R. [redacted] G. [redacted] per il pagamento di tre contravvenzioni stradali irrogate dalla Polizia Municipale del Comune di C. [redacted].

Avverso detta cartella, R. [redacted] ha personalmente proposto opposizione davanti al Giudice di Pace di Reggio Emilia, con un atto di tredici righe in cui ha unicamente e semplicemente contestato il fatto che, nel corpo della cartella notificata, si dava atto della possibilità di impugnare la stessa davanti al Giudice di Pace, ma non si indicava quale fosse il Giudice di Pace territorialmente competente.

Nella contumacia di E. [redacted], ha resistito il comune di C. [redacted] eccependo in via gradata l'incompetenza del giudice adito, l'inammissibilità della domanda e comunque la sua infondatezza.

Il Giudice di Pace -che, si ripete, era stato adito semplicemente sul presupposto dell'invalidità di una cartella esattoriale non indicante quale fosse il singolo Ufficio territorialmente competente a conoscere l'impugnativa della cartella- ha annullato la cartella con una sentenza di 13 fitte pagine, spesso confuse e talvolta incomprensibili, utilizzando una motivazione standardizzata e nemmeno adattata al caso concreto sottoposto al giudizio, nella quale ha lungamente discettato sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e commissioni tributarie (tema da nessuna delle parti processuali sollevato), ha svolto molteplici considerazioni sulla tematica del fermo amministrativo (del tutto estranea alla materia del contendere), ha più volte espressamente citato un Autore giuridico (in aperta violazione del disposto dell'articolo 118 comma 3 disp. att c.p.c., e per di più con riferimento ad un manuale relativo al fermo amministrativo, come detto tema del tutto inconferente la materia del contendere), ha diffusamente affrontato la questione della nullità della cartella per omessa notificazione del verbale di accertamento (pur se l'opponente mai aveva contestato l'omessa notificazione della cartella) ed ha concluso statuendo la nullità della cartella a seguito di un'ipotizzata omessa corretta notifica del verbale di accertamento (questione, si ribadisce, mai dedotta dall'opponente).



Lo stesso Giudice di Pace, invece, non ha in alcun modo posto posizione sull'unica questione

oggetto di causa, cioè l'invalidità della cartella per omessa indicazione di quale fosse il Giudice di Pace territorialmente competente per la sua impugnativa.

Avverso la sentenza interpone appello il Comune di C. [REDACTED] resiste R. [REDACTED] e rimane contumace anche in appello E. [REDACTED]

- ritenuto che, è del tutto evidente che, a pena di radicale violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato codificato dall'articolo 112 c.p.c., il Giudice di Pace avrebbe dovuto statuire sulla domanda dell'opponente *"sulla base dei motivi di opposizione"*, atteso che anche nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa *"l'impossibilità di un ampliamento del tema del dibattito è il portato della natura del procedimento, che è caratterizzato dall'inclusione necessaria delle ragioni oppositorie nei motivi del ricorso, motivi che segnano l'unica ed esclusiva causa petendi"* (così, testualmente e tra le tante, Cass. n. 11263/2010, in relazione peraltro ad un principio giuridico pacifico e mai disatteso).

Ciò premesso, è facile osservare che l'unico motivo del ricorso proposto da R. [REDACTED] è palesemente infondato, atteso che nessuna norma prevede l'invalidità della cartella esattoriale per omessa indicazione dell'Ufficio territoriale del Giudice di Pace competente per l'opposizione; e secondo i principi generali, l'omessa indicazione nell'atto amministrativo dell'organo dinanzi al quale l'opposizione può essere proposta, comporterebbe non certo l'invalidità dell'atto, ma al più l'eventuale scusabilità dell'errore nelle modalità o nel termine di impugnazione (Cass. n. 15143/2009).

Ne consegue che l'unico motivo posto a fondamento della pretesa invalidità della cartella, è del tutto erroneo;

- considerato che, in ragione di quanto sopra, l'appello va accolto, rimanendo assorbite tutte le ulteriori difese dell'appellante, ed in particolare quella relative alla corretta notificazione delle



Sentenza n. 251/2014 pubbl. il 13/02/2014

RG n. 38/2013

contravvenzioni (tale corretta notificazione, peraltro, risulta per posta a R. [redacted] dal 13/02/2014

ha annullato la cartella per un motivo non solo non dedotto, ma anche insussistente).

Pertanto e conclusivamente, va rigettata l'originaria opposizione proposta da R. [redacted] davanti al Giudice di Pace, con conseguente conferma della cartella esattoriale opposta.

Nonostante la piena soccombenza dell'appellato, i motivi che, ex art. 92 comma 2 c.p.c., suggeriscono comunque l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, vanno rinvenuti nell'assoluta singolarità giuridica della vicenda, che come si è detto trae origine da una sentenza del Giudice di Pace connotata dai sopra esposti macroscopici, e per alcuni versi addirittura incomprensibili, errori giuridici.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia n. 1156/2012 del 18-23/5/2012, rigetta l'originaria opposizione e per l'effetto conferma la cartella di pagamento di E. [redacted] n. 095 2011 00126424 82 emessa nei confronti di R. [redacted] G. [redacted]
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Reggio Emilia, 13/2/2014

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

